GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

Anno LXIV — **Roma — Martedì, 4 settembre 1923** — **Numero 208**

Abbonamenti.

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno Parte I e II	L.	100	60	40
All'estero (Paesi dell'Unione postale) . . .	»	200	120	70
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (sola Parte I)	»	70	40	25
All'estero (Paesi dell'Unione postale) . . .	»	120	80	50

Un numero separato fino a 32 pagine *cent. 60* — Arretrato *cent. 80;* all'estero *L. 1.20* — Se il giornale si compone di oltre 32 pagine aumenta di *cent. 60* ogni 32 pagine o frazioni. — Ogni foglio delle inserzioni, di 4 pagine, *cent. 30* - Arretrato *cent. 40*.

Inserzioni.

Annunzi giudiziari . . . . L. 2.00 } per ogni linea di colonna o
Altri avvisi . . . . » 3 00 } spazio di linea.

Le pagine destinate per le inserzioni, agli effetti del computo delle linee e degli spazi di linea, si considerano sempre divise in due colonne verticali.

Gli originali degli avvisi debbono essere redatti su *carta da bollo da Lire DUE* ed accompagnati da un *deposito preventivo in ragione di Lire CENTOVENTI (L. 120) per ogni pagina di manoscritto.*

Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali a decorrere dal 1º d'ogni mese. — Le richieste per le inserzioni debbono essere dirette esclusivamente alla **Amministrazione della Gazzetta Ufficiale** *presso il Provveditorato Generale dello Stato - Ministero delle Finanze (Tel. 91-86). — All'importo di ciascun vaglia postale ordinario e telegrafico si aggiunga sempre la tassa di bollo di centesimi cinque o dieci.*

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 10 agosto 1923, n. 1861.
Modificazioni al R. decreto 5 maggio 1921, n. 629. Conferimento di caratteristiche professionali ed istruzione superiore degli ufficiali della R. Marina.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 5 maggio 1921, n. 629, relativo al conferimento di caratteristiche professionali e all'istruzione superiore degli ufficiali della R. marina e sue successive modificazioni;

Sentito il Consiglio superiore di marina ed il Comitato degli ammiragli, che hanno dato parere favorevole;

Sulla proposta del Nostro Ministro per la marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

L'art. 3 del R. decreto 5 maggio 1921, n. 629, resta modificato come segue:

« Il programma degli studi del corso superiore che i sottotenenti di vascello devono frequentare presso la Regia accademia navale, giusta le prescrizioni vigenti per l'avanzamento, è determinato in modo che tutti gli ufficiali di tale grado acquistino le cognizioni teoriche necessarie per disimpegnare normalmente tutti i servizi generali professionali e tecnici di competenza del corpo ».

Il presente decreto avrà decorrenza dalla data della sua pubblicazione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 10 agosto 1923.

VITTORIO EMANUELE.

THAON DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti addì 31 agosto 1920.
Atti del Governo, registro 215, foglio 247. — GISCI.

REGIO DECRETO 12 luglio 1923, n. 1739.

Dichiarazione di 3ª classe, in rapporto al dazio consumo, del comune di Campobello di Licata (Girgenti).

N. 1739. R. decreto 12 luglio 1923, col quale, su proposta del Ministro delle finanze, il comune di Campobello di Licata, della provincia di Girgenti, è dichiarato di 3ª classe in rapporto al dazio consumo.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 agosto 1923.
Atti del Governo, registro 215, foglio 126. — GISCI.

REGIO DECRETO 22 luglio 1923, n. 1740.

Dichiarazione di 3ª classe, in rapporto al dazio consumo, del comune di Oristano (Cagliari).

N. 1740. R. decreto 22 luglio 1923, col quale, su proposta del Ministro delle finanze, il comune di Oristano, in provincia di Cagliari, è dichiarato di 3ª classe in rapporto al dazio consumo.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 agosto 1923.
Atti del Governo, registro 215, foglio 127. — GISCI.

REGIO DECRETO 12 luglio 1923, n. 1820.

Quote di concorso governativo per gli anni dal 1916 al 1922.

N. 1820. R. decreto 12 luglio 1923, col quale, su proposta del Ministro delle finanze, vengono assegnate a vari Comuni del Mezzogiorno continentale e della Sicilia, le quote di concorso governativo per gli anni dal 1916 al 1922, per l'integrazione provvisoria delle deficienze di bilancio causate dall'applicazione delle disposizioni sui tributi locali contenute nelle leggi 25 giugno e 15 luglio 1906, nn. 255 e 383.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 agosto 1923.
Atti del Governo, registro 215, foglio 206. — GISCI.

REGIO DECRETO 10 maggio 1923, n. 1814.

Contributo scolastico del comune di Lugagnano Val d'Arda.

N. 1814. R. decreto 10 maggio 1923, col quale, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto col Ministro delle finanze, il contributo scolastico che il comune di Lugagnano Val d'Arda della provincia di Piacenza, deve annualmente versare alla R. Tesoreria dello Stato in applicazione dell'art. 17 della legge 4 giugno 1911, n. 487, già fissato in L. 13,190.16 col R. decreto 15 marzo 1914, n. 436, è elevato a L. 16,976.16 a decorrere dal 1° ottobre 1922.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 agosto 1923.
Atti del Governo, registro 215, foglio 200. — GISCI.

REGIO DECRETO 13 agosto 1923, n. 1825.

Modificazione allo statuto dell'università di Ferrara.

N. 1825. R. decreto 13 agosto 1923, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, viene modificato l'art. 11 dello statuto organico dell'università di Ferrara approvato con R. decreto 26 luglio 1917, n. 1386.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 agosto 1923.
Atti del Governo, registro 215, foglio 211. — GISCI.

RELAZIONI e REGI DECRETI:

Scioglimento dei Consigli comunali di Montrone (Bari), di Fiumana (Forlì), di Carignano (Torino) e di Filadelfia (Catanzaro).

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri, a S. M. il Re, in udienza del 20 agosto 1923, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Montrone, in provincia di Bari.

MAESTÀ,

L'amministrazione comunale di Montrone fin dal suo insediamento, ha spiegato un'azione deficiente ispirata a fini di interesse personale.

Un'inchiesta recentemente compiuta, in seguito a vivaci critiche e reclami della popolazione, ha accertato numerose irregolarità amministrative; gli uffici municipali sono in deplorevole disordine, gravi manchevolezze si sono rilevate nella tenuta delle scritture contabili, abusi nella gestione dell'azienda annonaria, e nel maneggio dei fondi raccolti per la costruzione del monumento ai caduti in guerra, un colpevole sperpero del pubblico denaro nell'esecuzione, con precedimenti illegati, di lavori stradali, in taluni dei quali un consigliere aveva preso parte, per interposta persona. E' risultato inoltre che gli amministratori facevano riscuotere tasse arbitrarie per il carico di merci nel Comune ed avevano attuato numerosi provvedimenti di spiccato carattere partigiano a favore degli aderenti al proprio partito, ed odiose rappressaglie contro gli avversari e contro il personale municipale che non si dimostrava acquiescente a siffatti abusi.

Tali addebiti sono stati contestati all'amministrazione, la quale non ha dato esaurienti giustificazioni; in seguito ai risultati della inchiesta, hanno rassegnate le dimissioni il sindaco e 15 su 20 consiglieri assegnati al Comune.

Tutto ciò ha suscitato nella cittadinanza un profondo e diffuso malcontento, che, accentuato dagli atteggiamenti faziosi recentemente assunti dal Sindaco, fa temere gravi conseguenze.

Poichè in tali condizioni dello spirito pubblico non appare opportuno procedere a breve scadenza alla convocazione dei comizi per la ricostituzione della rappresentanza elettiva, rende indispensabile lo scioglimento del Consiglio comunale e la conseguente nomina di un Regio commissario che possa nel tempo stesso ricondurre la tranquillità nella popolazione e la normalità nel funzionamento della civica azienda: a ciò provvede lo schema di decreto che mi onoro sottoporre all'Augusta firma di Vostra Maestà.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Montrone, in provincia di Bari, è sciolto.

Art. 2.

Il signor avv. Sabino Sarcina, è nominato Commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 20 agosto 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio di Ministri, a S. M. il Re, in udienza del 10 agosto 1923, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Fiumana, in provincia di Forlì.

MAESTÀ,

Da una inchiesta eseguita, in seguito a reclami, sul funzionamento dell'amministrazione comunale di Fiumana, sorta dalle elezioni generali del 1920, è risultata la grave ed anormale situazione di quella civica azienda.

L'ufficio comunale trovasi in deplorevole disordine, privo dei prescritti registri, anche di quelli delle deliberazioni della Giunta e del Consiglio; non viene effettuata la riscossione dei diritti di segreteria e di stato civile; non esiste l'inventario dei beni mobili ed immobili. La situazione finanziaria del Comune è di difficile accertamento per la mancata compilazione dei conti dall'esercizio 1912 in poi, per la deficienza delle scritture contabili, per l'omesso aggiornamento dell'elenco dei residui attivi e passivi e per la mancata compilazione del verbale di chiusura di esercizio.

L'applicazione delle tasse, la concessione di sussidi e l'assunzione a carico del Comune di spese di spedalità, sono state effettuate con criteri partigiani.

I dissensi fra gli amministratori paralizzano il funzionamento della Giunta e del Consiglio con grave danno dell'azienda, per la ritardata soluzione di importanti quistioni.

Tale situazione ha determinato tra la cittadinanza un grave fermento che aggravato a causa dell'assenza della maggioranza degli amministratori e recenti cerimonie di carattere patriottico, ha già dato luogo a pubbliche dimostrazioni e costituisce permanente pericolo di gravi perturbamenti.

Prevalenti ragioni di ordine pubblico, oltre che la necessità di un radicale riordinamento della civica azienda, rendono perciò indispensabile lo scioglimento del Consiglio comunale con la conseguente nomina di un Regio commissario ed a ciò provvede, appunto, lo schema di decreto che ho l'onore di sottoporre all'Augusta firma di Vostra Maestà.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Fiumana, in provincia di Forlì, è sciolto.

Art. 2.

Il sig. Arrigo Casanova è nominato Commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il Nostro Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 10 agosto 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri, a S. M. il Re, in udienza del 22 luglio 1923, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Carignano, in provincia di Torino.

MAESTÀ,

Nel marzo scorso la Giunta provinciale amministrativa di Torino, procedendo all'esame del bilancio 1923 del comune di Carignano, aveva dovuto formulare gravi rilievi circa l'irregolare e sperequata ripartizione del carico tributario rinviando gli atti all'amministrazione. Ma questa non ritenne di dare esecuzione ai suggerimenti tutori, sicchè il Prefetto anche in vista del malcontento che s'era andato a mano a mano accentuando contro gli amministratori, dispose una inchiesta sull'andamento della civica azienda. L'inquirente ha accertato che gli affari ed i servizi comunali erano in deplorevole disordine; il personale, esuberante, eccessivamente costoso, non dava il necessario rendimento; la contabilità comunale e le altre scritturazioni obbligatorie trascurate o mancanti; le scuole, le strade, l'igiene dell'abitato e gli altri pubblici servizi presentavano gravissime deficienze; nella gestione dell'annona, tenuta direttamente dal sindaco, erano state compiute numerose irregolarità, erogandone gli utili in spese non autorizzate ed eseguite senza l'osservanza delle prescritte forme.

È risultato, inoltre, che il bilancio presentava un rilevante disavanzo, in luogo del previsto avanzo di amministrazione; che le tasse comunali e, particolarmente quella sugli esercizi, erano applicate con criteri arbitrari e spesso contrari alle vigenti disposizioni di legge. Il Commissario prefettizio invitò formalmente l'amministrazione ad adottare i provvedimenti indispensabili per sistemare la finanza municipale, ma una prima adunanza consigliare rimase deserta, e la seconda riuscì infruttuosa, provocando anche gravi incidenti. In tale situazione, poichè l'esperienza del passato e la pervicace resistenza opposta dall'amministrazione a dare alla propria azione un indirizzo conforme a legge ed agli interessi dell'Ente, giusta i richiami ripetutamente rivoltile dall'autorità governativa, rendono manifesto come nessun affidamento possa farsi su di essa, mentre il malcontento della popolazione va a mano a mano accentuandosi, sì da lasciar temere gravi perturbamenti dell'ordine pubblico, appare indispensabile lo scioglimento del Consiglio comunale, ed a ciò provvede, con la conseguente nomina del Regio commissario, lo schema di decreto, che ho l'onore di sottoporre alla Augusta firma di Vostra Maestà.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Carignano, in provincia di Torino, è sciolto.

Art. 2.

Il signor rag. Giovanni Tarino è nominato Commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 22 luglio 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri, a S. M. il Re, in udienza del 5 luglio 1923, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Filadelfia, in provincia di Catanzaro.

MAESTÀ,

Un'inchiesta recentemente eseguita, in seguito a reclami, ha posto in luce le anormali condizioni della civica azienda di Filadelfia, la cui amministrazione, sorta dalle elezioni generali del 1920 è ridotta, per dimissioni antiche e recenti, ad 11 membri sui 20 assegnati per legge al Comune.

L'ufficio comunale nonostante l'esuberanza del personale, è in grave disordine, le finanze sono dissestate per la mancata realizzazione delle entrate previste in bilancio, e particolarmente delle tasse, che da vari anni non vengono riscosse; la situazione conta-

bile del Comune non è esattamente accertabile per l'insufficienza delle scritture contabili, per l'omissione delle verifiche di cassa e per il mancato esame dei conti dal 1908, al 1918, mentre quelli del 1919 in poi non sono stati neppure resi dal tesoriere. Il dazio è gestito in economia, senza regolamento, senza controllo e senza prestazione di cauzione da parte dell'incaricato della riscossione.

La pubblica igiene è trascurata, abbandonata la nettezza urbana, l'assistenza sanitaria è deficiente e l'elenco dei poveri non aggiornato dal 1912, il cimitero tenuto in condizioni irriguardose; trascurato il servizio di polizia mortuaria.

Per i problemi di maggiore interesse per la popolazione l'amministrazione ha dimostrato un costante disinteresse, anche perchè i dissensi e le competizioni personali fra gli amministratori hanno impedito il normale funzionamento della Giunta e del Consiglio, da tempo inattivo.

Tutto ciò ha determinato un vivo malcontento che ha reso le condizioni dello spirito pubblico assai delicate e tali da non consentire l'esperimento delle elezioni suppletive che sarebbero necessarie per l'integrazione della rappresentanza, sicchè anche per ragioni d'ordine pubblico, oltre che per la necessità di assicurare il riassetto delle finanze e la riorganizzazione dei servizi dell'Ente, si rende indispensabile lo scioglimento del Consiglio.

A ciò provvede, appunto, lo schema di decreto che ho l'onore di sottoporre all'Augusta firma della Maestà Vostra.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148, nonchè il testo unico delle leggi emanate in conseguenza del terremoto del 28 dicembre 1917, n. 1399;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Filadelfia, in provincia di Catanzaro, è sciolto.

Art. 2.

Il signor Raffaele Nicastri è nominato Commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Art. 3.

Al predetto Commissario sono conferiti i poteri del Consiglio comunale, a norma dell'art. 1, n. 9 delle disposizioni preliminari del citato testo unico 19 agosto 1907, n. 1399.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a San Rossore, addì 5 luglio 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

RELAZIONE e REGIO DECRETO 20 agosto 1923.
Proroga di poteri della Commissione straordinaria della provincia di Treviso.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio di Ministri, a S. M. il Re, in udienza del 20 agosto 1923, sul decreto che proroga i poteri della Commissione straordinaria della provincia di Treviso.

SIRE,

Mi onoro sottoporre all'Augusta firma di V. M. lo schema di decreto, che proroga di tre mesi i poteri della commissione Reale per la provvisoria amministrazione della provincia di Treviso per dar modo alla gestione straordinaria di completare la sistemazione della finanza provinciale e dei pubblici servizi e per fare coincidere le elezioni provinciali con quelle per la ricostituzione delle amministrazioni comunali disciolte nella circoscrizione.

Con lo stesso decreto si provvede alla sostituzione di uno dei componenti la commissione Reale, resosi dimissionario per ragioni di salute.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Visto il Nostro decreto, in data del 29 marzo 1923, con cui venne sciolto il Consiglio provinciale di Treviso e vennero chiamati a far parte della Commissione straordinaria, incaricata della amministrazione provvisoria di detta provincia, fino all'insediamento del nuovo Consiglio provinciale a termini di legge, oltre il vice Prefetto, presidente, i signori comm. prof. Bensi Giuseppe, avv. Giorgio Radaelli, comm. avv. Valentino Pellizzari, e rag. Domenico Bertoli;

Ritenuto che, avendo il primo di detti componenti, comm. prof. Bensi Giuseppe, rassegnato le dimissioni per ragioni di salute, occorre provvedere alla sua sostituzione;

Vista la legge comunale e provinciale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il termine per la ricostituzione del Consiglio provinciale di Treviso è prorogato di tre mesi.

Art. 2.

Il signor prof. Greggio Ettore è chiamato a far parte della Commissione straordinaria per la disciolta amministrazione provinciale di Treviso sino all'insediamento del nuovo Consiglio provinciale a termini di legge, in sostituzione del signor comm. prof. Bensi Giuseppe, che viene esonerato.

Il Nostro Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, 20 agosto 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

DECRETO MINISTERIALE 27 agosto 1923.
Inibizione di riacquisto della cittadinanza italiana.

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI DELL'INTERNO
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Ritenuto che il signor Angelo Emanuelli, nato a Compiano (Parma), il 15 settembre 1859, dal fu Luigi e dalla fu Domenica Regazzi trovasi in via di riacquistare, a norma dell'art. 9, n. 3 della legge 13 giugno 1912, n. 555, la cittadinanza italiana da lui perduta ai sensi dell'art. 8, n. 1 della legge anzidetta;

Ritenuto che gravi ragioni consigliano di inibire al predetto signor Angelo Emanuelli il riacquisto della cittadinanza italiana;

Veduto il parere in data 16 agosto 1923 del Consiglio di Stato (sezione 1ª) le cui considerazioni s'intendono riportate nel presente decreto;

Veduto l'art. 9 della legge summenzionata e l'art. 7 del relativo regolamento, approvato con R. decreto 2 agosto 1912, n. 949;

Decreta:

E' inibito al predetto signor Angelo Emanuelli il riacquisto della cittadinanza italiana.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 27 agosto 1923.

p. *Il Ministro*: A. FINZI.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

DIREZIONE GENERALE DEL CREDITO E DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE

CORSO MEDIO DEI CAMBI

del giorno 31 agosto 1923.

	Media		Media
Parigi	132 18	Belgio	107 80
Londra	106 78	Olanda	9 22
Svizzera	423 76	Pesos oro	17 20
Spagna	316 —	Pesos carta	7 57
Berlino	0 00026	New-York	23 42
Vienna	0 032	Oro	451 89
Praga	69 —		

Media dei consolidati negoziati a contanti.

		Con godimento in corso
CONSOLIDATI	3.50 % netto (1906)	77 85
	3.50 % » (1902)	71 50
	3.00 % lordo	48 75
	5.00 % netto	87 79

CORSO MEDIO DEI CAMBI

del giorno 1° settembre 1923.

	Media		Media
Parigi	132 91	Belgio	108 72
Londra	107 36	Olanda	9 29
Svizzera	426 05	Pesos oro	17 32
Spagna	318 50	Pesos carta	7 62
Berlino	0 00029	New York	23 57
Vienna	0 0335	Oro	454 70
Praga	69 35		

Media dei consolidati negoziati a contanti.

		Con godimento in corso
CONSOLIDATI	3.50 % netto (1906)	77 525
	3.50 % » (1902)	71 50
	3.00 % lordo	48 75
	5.00 % netto	87 64

OPERA NAZIONALE COMBATTENTI

Ordinanza del Collegio centrale arbitrale: Fondo «Minnella».

Il Collegio centrale abitrale istituito con l'art. 19 del regolamento legislativo per l'ordinamento e le funzioni dell'Opera Nazionale per i combattenti, approvato con decreto Luogotenenziale 16 gennaio 1919, n. 55, composto degli Ecc.mi signori:

Nonis gr. uff. Giuseppe, presidente di Sezione della Corte di Cassazione di Roma, *presidente*;

Faggella comm. Donato, consigliere della Corte di Cassazione di Roma, *membro effettivo;*

Gatti gr. uff. Salvatore, consigliere di Stato, *membro supplente;*

Brizi gr. uff. prof. Alessandro, direttore generale dell'Agricoltura, *membro effettivo;*

Zattini comm. ing. Giuseppe, ispettore superiore del Ministero di agricoltura, *membro supplente*, assistito dal segretario comm. avv. Antonio Castellani, cancelliere capo della Corte di Cassazione a riposo.

Ha pronunciato la seguente

Ordinanza.

Letta la richiesta in data 19 ottobre 1921 del Consiglio di amministrazione dell'Opera Nazionale per i combattenti, relativa al trasferimento del fondo «Minnella» sito in territorio di Carlentini, provincia di Siracusa, e intestato alla fide commissaria Antonia Minelli enfiteuta alla Amministrazione del fondo Culto, amministrato dalla Congregazione di carità di Lentini, il quale fondo, come risulta dal certificato dell'Agenzia delle imposte di Lentini, ha la superficie di ettari 55.57.80 con la rendita di L. 1093.84 ed è individuato dai mappali 900, 901, 903, 899, 902[1] e dai confini; a nord: Trazzera S. Giovanello ed eredi Tribolato Salvatore; ad est: contrada piazza Ferrata di Licciardelli; a sud: eredi Tribolato Salvatore e via Piatta; ad ovest: Torrente Molinella o Mengaro, Fratelli Brogia, censiti di Minnella e proprietà Piccolo;

Udita la relazione dell'ing. comm. Giuseppe Zattini;

Ritenuto che a termini dell'art. 5 del regolamento approvato con R. decreto 22 agosto 1919, n. 1612, il Consiglio di amministrazione dell'Opera Nazionale per i Combattenti ha data comunicazione della richiesta di trasferimento agli Enti interessati, come risulta dalle ricevute postali di ritorno;

Ritenuto che la richiesta di trasferimento di cui è parola, viene fatta ai sensi ed agli effetti degli articoli 9, n. 2, e 10 prima parte del regolamento legislativo approvato con decreto Luogotenenziale 16 gennaio 1919, n. 55, per essere il fondo atto ad importanti trasformazioni culturali;

Considerato che, secondo quanto risulta dalla relazione allegata alla richiesta dell'opera, il terreno del fondo Minnella è di natura vulcanica e fertile; il fondo è privo di piante arboree; eccettuato circa 10 ettari in cui esistono, in modo sparso, 180 piante di ulivi; la coltura è discontinua, avvicendandosi il frumento al pascolo, e i gabelloti subaffittano a piccoli coltivatori le parti che nell'annata cadono in rotazione di semina, e a pecorai quelle che devono ritenere a pascolo;

Considerato che l'Opera Nazionale si propone di addivenire all'impianto in tutto il fondo di vigneti assoluti o consociati al mandorlo, e di mandorleti ed uliveti pure assoluti o consociati alla coltura erbacea di leguminose e cereali in rotazione continua e di adibire a culture ortensi e di agrumi qualche ettaro della parte bassa, per quanto lo consente l'acqua della sorgiva esistente;

Presa visione delle deduzioni presentate dalla Congregazione di carità di Lentini le quali così possono riassumersi:

1. L'acqua di irrigazione è esigua e non si può pensare di sostituire degli agrumeti agli ortalizi che attualmente si coltivano;

2. Non è il caso di sostituire alla cerealicoltura l'impianto di uliveti, mandorleti e vigneti che in quella contrada crescono stentati come lo prova l'esperimento fatto in terreni vicini;

3. Nel fondo esiste già una dotazione di olivi e sarebbe fuor di proposito estendere l'arboricoltura a danno della cerealicoltura;

4. La Congregazione ha già deliberato di indire un'asta per dare il fondo ad enfiteusi perpetua in base al canone annuo di L. 12,000, netto da imposte, come è stato di già offerto da certo Previtera Salvatore di Carlentini;

Presa altresì visione delle contro deduzioni presentate dall'Opera la quale osserva:

1. Come risulta dal piano, non si è esclusa la cultura degli ortalizi e solo si è detto che si possono coltivare anche gli agrumi. Ed agli agrumi non è certo di ostacolo il clima, mentre poi essi costituiscono una coltura molto più redditizia degli ortalizi;

2. L'altimetria del fondo, che va da 120 a 230 metri sul livello del mare, è certo adatta per i vigneti, gli oliveti ed i mandorleti e non è esatto che nei fondi vicini già trasformati, tali piante crescono stentate come del resto crescono e producono bene nella parte centrale dello stesso fondo Minnella già censita;

3. Non si intende abolire la cerealicoltura, ma consociarla alle piante arboree e rendendo la coltura erbacea continua, avvicendando i cereali alle leguminose e abolendo il pascolo.

Il Collegio osserva che la Intendenza di finanza di Siracusa, quale rappresentante il Fondo culto, non ha fatto alcuna opposizione; e che la Congregazione di carità di Lentini, con le sue deduzioni, non contesta nè la natura del terreno, nè la sua suscettività di colture arboree che già esistono in parte del fondo stesso, e più ancora nella parte del medesimo che venne già censita. La Con-

gregazione fa solo questione di tornaconto e si preoccupa poi del prezzo che potrà essere pagato, mettendo in evidenza l'ammontare della enfiteusi perpetua che sarebbe in corso di trattazione.

Non potendo pertanto in questa sede, occuparsi di ciò che riguarda il prezzo e riconoscendo che la sostituzione della coltura continua alla discontinua con l'associazione di piante arboree e l'impianto di vigneti, uliveti e mandorleti rappresentano una importante trasformazione colturale, di cui il fondo si giudica suscettibile;

Per questi motivi:

Il Collegio centrale arbitrale:

Visti ed applicati gli articoli 9, n. 2, e 10 prima parte del regolamento legislativo approvato con decreto Luogotenenziale 16 gennaio 1919, n. 55, non che gli articoli 5 e 7 del regolamento approvato con R. decreto 22 agosto 1919, n. 1612;

Ordina

il trasferimento all'Opera Nazionale per i Combattenti del fondo «Minnella» in comune di Carlentini, provincia di Siracusa, amministrato dalla Congregazione di carità di Lentini, come più sopra è descritto e meglio specificato nella richiesta e negli atti;

Dispone che la presente ordinanza resti depositata, insieme ai documenti relativi, nell'ufficio di segreteria di questo Collegio.

Così deciso e pronunciato il giorno 23 dicembre 1921 nella sede del Collegio centrale arbitrale in Roma e sottoscritta la presente ordinanza dai componenti il Collegio, il giorno 10 gennaio 1922

NONIS — FAGGELLA — GATTI — BRIZI.

ZATTINI, *estensore*.

A. CASTELLANI, *segretario*.

La presente ordinanza è stata depositata nella segreteria del Collegio centrale arbitrale il giorno 10 gennaio 1922.

A. CASTELLANI, segretario.

Per copia conforme all'originale, col quale collazionata, concorda che si trasmette all'Opera Nazionale per i Combattenti, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 7 e segg. del regolamento approvato con R. decreto 22 agosto 1919, n. 1612.

Roma, addì 13 gennaio 1922.

Il segretario del Collegio: A. Castellani.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO

RETTIFICHE D'INTESTAZIONE.

(1ª *pubblicazione*).

E' stato dichiarato che i buoni del tesoro 5 % quinquennali 12ª emissione, n. 862 di L. 50.000, n. 863 di L. 50.000 e n. 864 di L. 6.000, sono stati erroneamente intestati a Buschini Ferdinando fu Pietro, minore, sotto la patria potestà della madre Rutilia Riva fu Pietro, vedova Buschini, mentre dovevano essere intestati a Boschini Fernando fu Pietro, minore, ecc. (il resto come sopra), giusta il certificato di nascita del titolare rilasciato dal comune di Pesaro e l'atto di notorietà ricevuto il 24 luglio 1923 da Rossi Alfonso notaio in Pesaro.

Ai sensi dell'art. 6 del regolamento 8 giugno 1913, n. 700, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano intervenute opposizioni, si procederà alla rettifica della intestazione dei buoni suddetti.

Roma, 31 agosto 1923.

p. Il direttore generale: CIRILLO.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione. **2ª Pubblicazione.** ELENCO N. 7.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

DEBITO 1	NUMERO d'iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
P. N. 5%	27154	375 —	Ottaviano Chiara, Sara, Elena, Amalia, e Giovanna fu *Enrico*, minori, sotto la patria potestà della madre Pellecchia Clementina vedova Ottaviano, dom. in Avellino; con usufrutto vitalizio a Pellecchia Clementina fu Luigi, ved. di Ottaviano *Enrico*, domic. in Avellino.	Ottaviano Chiara, Sara, Elena, Amalia e Giovanna fu *Michele*, minori, ecc., come contro. Con usufrutto vitalizio a Pellecchia Clementina fu Luigi, ved. di Ottaviano *Michele*, domiciliata in Avellino.
3.50 %	226530	210 —	Zanoletti *Elvira* di Pietro, moglie di Depetris Luigi, dom. in Acqui (Alessandria). Vincolata.	Zanoletti *Cristina-Camilla-Elvira*, moglie di Depetris *Bartolomeo-Luigi*, dom. in Acqui (Alessandria). Vincolata.
»	509696	70 —		
»	243722	350 —	Giordano *Ferdinanda* fu Giovanni, moglie di Fina Alessandro, dom. a Torino.	Giordano *Marianna-Luigia-Ferdinanda* fu Giovanni, ecc., come contro.
Cons. 5 %	262152	345 —	per l'usufrutto a Costa *Lucia* fu Carlo, ved. di Borgnino Vittore, dom. a Baldichieri (Alessandria).	per l'usufrutto a Costa *Teresa-Lucia* fu Carlo, ved., ecc., come contro.
»	262153	345 —		
»	247760	445 —		
»	247761	445 —		

A termini dell'art. 167 del Regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, li 18 agosto 1923.

Il direttore generale: D'ARIENZO.

MINISTERO DELLE FINANZE

Direzione generale del Debito pubblico

Perdita di certificati.

3ª Pubblicazione.

Conformemente alle disposizioni degli articoli 48 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 17 luglio 1910, n. 536 e 75 del Regolamento generale approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298;

Si notifica che ai termini dell'art. 73 del citato regolamento fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sottodesignate rendite e fatta domanda a questa Amministrazione affinchè previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi.

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse che sei mesi dopo la prima delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso sulla *Gazzetta Ufficiale* si rilasceranno i nuovi certificati qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 76 del citato regolamento.

CATEGORIA del debito	NUMERO delle iscrizioni	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
3.50 %	753567	Leardi Nicola fu Vincenzo, dom. a Sparanise (Caserta) Vincolata L.	7 —
»	716438 Solo certificato di usufrutto	Per l'usufrutto: Ceschina Caterina fu Domenico, ved. Invernizzi Giovanni, dom. a Verna (Como) . . . . » Per la proprietà: Invernizzi Ermenegildo detto Raffaele, Saverio detto Michele, Giacinto detto Ermenegildo fu Giovanni e Bolla Alfredo di Virgilio, minore, sotto la patria potestà del padre, eredi indivisi di Invernizzi Giovanni, dom. a Verna (Como).	101 50
Cons. 5 %	18410 Polizza comb.	Leonardo Donato fu Sabato, dom. a Penta (Salerno) . . . . »	20 —
»	20312 Polizza comb.	Brusaferri Emilio di Albino, dom. a Casalmorano (Cremona) . »	20 —
3.50 %	20869	Cappellania ordinata dal fu Giuseppe Pacifico di jus patronato della famiglia Pacifico di Benevento. Vincolata . . . . »	168 —
»	391 Assegno provv.	Intestata come la precedente. Vincolata . . . . »	0 41
Cons. 5 %	28722 Polizza comb.	Da Luigi Ferdinando di Ercole, dom. a Mira (Venezia) . . . »	20 —
»	69738	Volve Tommaso di Matteo, dom. a Manfredonia (Foggia) . . »	25 —
»	69757	Intestata come la precedente . . . . »	10 —
»	84876	Intestata come la precedente . . . . »	10 —
»	92393	Intestata come la precedente . . . . »	5 —
»	98172	Intestata come la precedente . . . . »	40 —
3.50 %	34756	Mensa parrocchiale povera della SS.ma Annunziata e dell'Ascensione di Costa Serina (Bergamo) . . . . »	59 50
»	794406	Serati Maria fu Pasquale Luigi, moglie di Siena Domenico, dom. a Novara . . . . »	52 50
Cons. 5 % Vecchio	284324 Solo certificato di nuda proprietà	Per la proprietà: Sisinò Gabriele fu Giuseppe, dom. in Napoli . » Per l'usufrutto: Sisinò Giuseppe di Gabriele, dom. in Napoli	215 —
Cons. 5 %	159692	Venezian Emilio fu Vitale, dom. in Roma . . . . . . »	1500 —
»	596 Polizza comb.	Piccinotti Francesco di Antonio, dom. a S. Firmino (Arezzo) . »	20 —
P. N. 5 %	26007	Beneficio parrocchiale di Paratico (Brescia) . . . . . . »	55 —
Cons. 5 %	82399	Intestata come la precedente . . . . »	1805 —
»	130295	Beneficio parrocchiale di S. Maria Assunta in Paratico (Brescia) »	50 —
»	205481	Intestata come la precedente . . . . »	3100 —
3.50 %	726205	Opera Pia Ignazio Lomellini in Genova . . . . »	1169 —
Cons. 4.50 %	7893	Intestata come la precedente . . . . »	3915 —
Cons. 5 %	188124	Paruta Giacomo di Antonino, dom. a New-York . . . . . »	50 —
»	1295 Polizza comb	Cappelli Cesare fu Egidio, dom. a Livorno . . . . . . »	20 —
»	57930	Fabbriceria parrochiale di Paratico (Brescia) . . . . . »	755 —

CATEGORIA del debito	NUMERO delle iscrizioni	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
Cons. 5%	57931	Intestata come la precedente . . . . L.	70 —
»	102521	Intestata come la precedente . . . . »	50 —
3.50%	789844	Ferrigno Maria fu Paolo, moglie di Di Martino Nicolino, dom. a Bauso (Messina) . . . . »	140 —
Cons. 5%	2499	Asilo infantile di Paratico (Brescia) . . . . »	50 —
»	16248	Intestata come la precedente . . . . »	55 —
3.50%	584138	Ferrero Giovanni fu Francesco, dom. in Asti (Alessandria). Vincolata . . . . »	70 —
Cons. 5%	6027 Polizza comb.	Ferrero Francesco di Giovanni, dom. in Asti (Alessandria) . . »	20 —
3.50%	10274	Comune di Marano Vicentino (Vicenza). . . . . »	10 50
»	743344	Intestata come la precedente . . . . »	24 50
4.50%	45140	Civico ospedale dei poveri in Sezze (Roma), amministrato dalla locale Congregazione di Carità . . . . »	6 —
»	49675	Ospedale dei poveri in Sezze (Roma), amministrato come la precedente . . . . »	12 —
Cons. 5%	101037	Gallina Luigi fu Abelardo, minore, sotto la patria potestà della madre Rota Ester fu Giovanni, ved. Gallina, dom. a Milano »	65 —
»	206826	Bargagli-Bardi-Bandini Elena fu Girolamo, moglie di Petrucci Silvio, dom. in Forlì. Vincolata . . . . »	295 —
3.50%	675285	Taranto Giuseppina fu Saverio, moglie di Mirra Alberico, dom. a S. Nazzaro Calvi (Benevento). Vincolata . . . . . »	38 50
»	659674	Amato Vincenzo fu Francesco, dom. a Randazzo (Catania) . . »	21 —
»	678651	Amato-Scala Vincenzo fu Francesco, dom. come la precedente »	21 —
»	692055	Amato Vincenzo fu Francesco, dom. come la precedente . . . »	70 —
»	703623	Intestata come la precedente . . . . »	70 —
»	718819	Intestata come la precedente . . . . »	70 —
»	724428	Amato-Scala Vincenzo fu Francesco, dom. come la precedente . »	28 —
P. N. 5%	10310	Amato Vincenzo fu Francesco, dom. a Palermo . . . . . . »	200 —
3.50% (1902)	8691 Solo certificato di nuda proprietà	Per la proprietà: Comune di Montecorvino Rovella (Salerno), . » Per l'usufrutto: Della Monica Pietro fu Ignazio, dom. a Montecorvino Rovella	297 50
P. N. 5%	17096	Laino Gregorio di Luigi, dom. in Orsomarso (Cosenza) . . . »	50 —
»	17097	Intestata come la precedente . . . . »	50 —
»	17098	Intestata come la precedente . . . . »	50 —
»	17099	Intestata come la precedente . . . . »	50 —
Cons. 5%	118407	Prosperi Vincenzo fu Romolo, minore, sotto la patria potestà della madre Cosso Maria, ved. Prosperi, dom. a Genova . . . »	20 —
»	118408	Prosperi Giuseppe fu Romolo, minore, ecc. come la precedente »	20 —
»	118409 Solo certificato di usufrutto	Per l'usufrutto: Cosso Maria di Luigi, ved. Prosperi . . . » Per la proprietà: Prosperi Vincenzo e Giuseppe fu Romolo, minore, sotto la patria potestà della madre Cosso Maria, ved. Prosperi, dom. a Genova	10 —
»	97770	Barbato Vita di Antonio, nubile, dom. a Partinico (Palermo) . »	200 —

Roma, 30 aprile 1923.

Il direttore generale: D'AMIENZO.

Dario Peruzy, direttore — Tumino Raffaele, gerente.

Roma — Stamperia dello Stato.